



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cdlnd.rossano@figc.it

Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 33 del 02 Maggio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

SUPERCOPPA PROVINCIALE DI SECONDA CATEGORIA – S.S. 2018/2019

Il Comitato Regionale, la Delegazione Provinciale di Cosenza e Distrettuale di Rossano, organizzano per la stagione sportiva 2018/2019 la Supercoppa Provinciale riservata alle società vincenti i gironi "A" e "B" del campionato di Seconda categoria.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare le sotto elencate società:

A.S.D. CERZETO K91	di Cerzeto	(CS)	Vincente Girone "A"
A.S.D. VILLAGGIO EUROPA	di Rende	(CS)	Vincente Girone "B"

La gara si svolgerà **domenica 05 Maggio 2019 ore 11:00** sul Campo Sportivo "Marca" sito in via G. Antonio Marino - Cosenza.

ELENCHI CALCIATORI

Alle ore 10:30, i Dirigenti responsabili delle due società, dovranno consegnare al Dirigente Delegato della Delegazione di Cosenza o all'Arbitro l'elenco di 20 calciatori partecipanti alla gara.

Solo i calciatori compresi nel citato elenco potranno prendere parte alla manifestazione, secondo quanto previsto dalla Regola 3 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali.

SOSTITUZIONI

Per ogni gara sono consentite 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.

REGOLAMENTO

La partita avrà la durata di due tempi da 45' ciascuno. Si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si provvederà a designare la squadra vincente attraverso la disputa dei calci di rigore con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le Società devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore e di tre palloni regolamentari ciascuna.

Al termine della manifestazione si procederà alla premiazione delle società per la vittoria del Campionato di Seconda categoria nella s.s. 2018/2019.

DISCIPLINA SPORTIVA

La manifestazione non rientra nell'attività ufficiale prevista dall'art. 23 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. Avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami corredati della richiesta di addebito della prescritta tassa, dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza entro dieci minuti dal termine della gara. Il relativo preannuncio deve essere formulato direttamente all'arbitro a fine gara. Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà l'esclusione dalla manifestazione e la sanzione dell'ammenda di **€ 200,00**.

Trattandosi di Torneo le sanzioni di squalifica a carico di calciatori per una o più giornate residue al termine della stagione sportiva 2018/2019 non si ritengono scontate nella manifestazione "Super Coppa di Seconda categoria".

I tesserati colpiti da sanzione a tempo non potranno comunque partecipare alla manifestazione.

Le eventuali sanzioni residue, irrogate nel corso del Trofeo, che non possono essere scontate nel corso della stessa manifestazione, si sconteranno dalla prima gara utile di campionato della s.s. 2019/2020.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

NORME AMMINISTRATIVE

L'organizzazione della manifestazione, è demandata alla società A.S.D. VILLAGGIO EUROPA che provvederà, in accordo con la Delegazione Provinciale di Cosenza, all'approntamento del terreno di gioco, richiesta ordine pubblico, richiesta autoambulanza, e quant'altro si renda necessario per il corretto svolgimento della manifestazione.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY-OFF**Segreteria****PLAY OFF 2° TURNO**

Visti i risultati conseguiti e quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 99 del 24.01.2018, n. 4 della Delegazione Distrettuale di Rossano del 10.10.2018, si trascrivono di seguito le società che disputeranno la seconda fase dei Play Off ed il relativo calendario:

Vincente gruppo 1: A.S.D. NUOVA POL. SANDEMETRESE '09

Vincente gruppo 2: A.S.D. RIVIERA DEI CEDRI

Gara domenica 05 maggio 2019 (ore 16.00)

NUOVA POL. SANDEMETRESE '09 – RIVIERA DEI CEDRI

(Stadio Comunale "M. MARCHIANO" – Via Dante Alighieri – San Demetrio Corone)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OUT

Segreteria

PLAY OUT 2° TURNO

Visti i risultati conseguiti e quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 99 del 24.01.2018, n. 4 della Delegazione Distrettuale di Rossano del 10.10.2018, si trascrivono di seguito le società che disputeranno la seconda fase dei Play Off ed il relativo calendario:

Perdente gruppo 1: A.S.D. SPEZZANO ALBANESE

Perdente gruppo 2: A.S.D. AMICA ROSSANO

Gara domenica 05 maggio 2019 (ore 16.00)

SPEZZANO ALBANESE – AMICA ROSSANO

Campo Comunale "V. Vattimo" – Contrada Serralta – Spezzano Albanese)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo la parità, verrà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Segreteria

TEMPI DI ATTESA

Per come riportato sul C.U. n. 2 del 4 luglio 2017, si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di **ridurre a 15 minuti il tempo di attesa** nelle ultime **TRE** giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Per come già riportato sul Comunicato Ufficiale n. 2, si rammenta che, al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime **TRE** giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Pertanto, tutte le gare della undicesima, dodicesima e tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Terza categoria, si disputeranno di domenica, come di seguito specificato:

11^ Giornata Ritorno Domenica 05 Maggio 2019 ore 16:00		
ALBIDONA	THEMESEN	
TARSIA	SARACENA	
RANGERS CORIGLIANO	MANDATORICCIO	
MONTEGIORDANO C.	CLERUS IMPERIALIS	
CAMPANA	SPORTING CALOVETO	
ALTOMONTE	FEDULA SPORT E SOCIAL	
Riposa :	BSV VILLAPIANA	

12^ Giornata Ritorno Domenica 12 Maggio 2019 ore 16:00		
BSV VILLAPIANA	ALTOMONTE	
FEDULA SPORT E SOCIAL	CAMPANA	
SPORTING CALOVETO	MONTEGIORDANO C.	
CLERUS IMPERIALIS	RANGERS CORIGLIANO	
MANDATORICCIO	TARSIA	
SARACENA	ALBIDONA	
Riposa :	THEMESEN	

13^ Giornata Ritorno Domenica 19 Maggio 2019 ore 16:00		
THEMESEN	SARACENA	
ALBIDONA	MANDATORICCIO	
TARSIA	CLERUS IMPERIALIS	
RANGERS CORIGLIANO	SPORTING CALOVETO	
MONTEGIORDANO C.	FEDULA SPORT E SOCIAL	
CAMPANA	BSV VILLAPIANA	
Riposa :	ALTOMONTE	

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

I° TURNO			
FAGNANO	- RIVIERA DEI CEDRI	1 - 2	dt
NUOVA POL.SANDEMETRESE 09	- CALOPEZZATI L.POLICASTRO	3 - 1	

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY-OUT

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

I° TURNO			
CALCIO MALVITO	- SPEZZANO ALBANESE	0 - 0	dt

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
(1) CLERUS IMPERIALIS	- CAMPANA	5 - 0	GST
FEDULA SPORT E SOCIAL	- B.S.V. VILLAPIANA SSDARL	3 - 6	
MANDATORICCIO	- MONTEGIORDANO CALCIO	1 - 5	
SARACENA	- RANGERS CORIGLIANO	3 - 0	
SPORTING CALOVETO	- ALTOMONTE	1 - 2	
THEMESEN	- TARSIA 1976	1 - 1	

(1) - disputata il 27/04/2019

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 02.05.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY-OFF

GARE DEL 28/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 5/2019

VIGILANTE ROBERTO (RIVIERA DEI CEDRI)

Per proteste a decisioni arbitrali e comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRONTERA GIOVANNI (CALOPEZZATI L.POLICASTRO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ANASTASIO FRANCESCO	(CALOPEZZATI L.POLICASTRO)	MANGONE KEVIN	(CALOPEZZATI L.POLICASTRO)
MUSSUTO STEFANO	(CALOPEZZATI L.POLICASTRO)	BIONDI GIUSEPPE PIO	(FAGNANO)
GROSSO FRANCESCO	(FAGNANO)	MADERA FRANCESCO	(FAGNANO)
PALERMO GIAMPAOLO	(FAGNANO)	SIRIMARCO LUCA	(FAGNANO)
BRACCI GIOVANNI	(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)	DEFAZIO NICOLAS	(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)
LIGUORI PIETRO	(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)	RIZZUTO ERNESTO	(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)
SPOSATO FRANCESCO	(NUOVA POL.SANDEMETRESE 09)	CRUSCO PIETRO	(RIVIERA DEI CEDRI)
DE ROSE FRANCESCO	(RIVIERA DEI CEDRI)	LENTINI GIUSEPPE	(RIVIERA DEI CEDRI)
MADEO GIUSEPPE	(RIVIERA DEI CEDRI)	POZZI EMILIANO	(RIVIERA DEI CEDRI)
TUFO ERNESTO	(RIVIERA DEI CEDRI)		

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – PLAY-OUT

GARE DEL 28/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FRANGELLI FRANCESCO	(CALCIO MALVITO)	DE TOMMASO MATTEO	(SPEZZANO ALBANESE)
MORRONE DANILO	(SPEZZANO ALBANESE)		

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 28/04/2019 SARACENA – RANGERS CORIGLIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento;

- rilevato che al 20' del secondo tempo, durante un azione di gioco, un calciatore della società Rangers Corigliano faceva notare al Direttore di Gara che l'Allenatore della propria squadra, sig. SCRENCI Pantaleone, aveva abbandonato l'area tecnica di competenza e si trovava nei pressi della panchina avversaria ove era protagonista di un acceso diverbio con il Dirigente Accompagnatore della squadra avversaria, sig. RUSSO Antonio;
 - che l'Arbitro interrompeva il gioco e notificava il provvedimento di allontanamento a carico dei due Dirigenti;
 - che il sig. RUSSO Antonio della società Saracena abbandonava tempestivamente il Terreno di Giuoco, mentre il sig. SCRENCI Pantaleone della società Rangers Corigliano, si rifiutava di uscire dal campo e urlava nei confronti dell'Arbitro con tono minaccioso;
 - che dopo essere stato invitato per la seconda volta ad abbandonare il terreno di giuoco, si alzava dalla panchina, correva verso l'Arbitro con fare minaccioso e il pugno della mano sinistra alzato e lo colpiva sulla spalla destra, provocandogli lieve dolore, in quanto un calciatore della società Saracena riusciva ad attutire il colpo con la mano;
 - che intervenivano i calciatori di entrambe le società bloccandolo, e dopo qualche tentativo di divincolarsi per raggiungere nuovamente il Direttore di Gara, veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco.
- Lo stesso, per tutta la durata della gara, continuava a proferire parole offensive e ad aizzare i propri calciatori contro l'Arbitro dagli spalti;
- che al 24' del secondo tempo, un calciatore della società Saracena reclamava un presunto fallo di mano in area di rigore, l'Arbitro faceva proseguire il gioco e sentiva il calciatore n. 6 della società Rangers Corigliano, sig. FILOCOMO Giuseppe, urlare e ripetere più volte frasi offensive nei confronti del calciatore avversario e veniva, pertanto, espulso;
 - alla notifica del provvedimento, il sig. FILOCOMO Giuseppe, prendeva il pallone con le mani e lo calciava con violenza, da breve distanza, verso il Direttore di Gara, colpendolo allo stomaco e provocandogli forte dolore;
 - che immediatamente dopo lo colpiva, altresì, con un forte pugno alla nuca, stordendolo momentaneamente e causandogli la perdita dell'orientamento e forte dolore alla testa;
 - che grazie all'intervento dei calciatori di ambedue le società, veniva allontanato dall'Arbitro e seppur trattenuto, più volte si divincolava per tentare nuovamente di colpirlo ma veniva prontamente ripreso ed allontanato;
 - che il Direttore di Gara, veniva soccorso da calciatori e dirigenti di entrambe le società che, vedendolo scosso per l'accaduto, lo accompagnavano nel proprio spogliatoio;
 - che l'Arbitro, a causa dell'aggressione subita, non era più nelle condizioni psico-fisiche per poter proseguire la gara e la sospendeva definitivamente;
 - che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A
 - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
 - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera

- infliggere alla società Rangers Corigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
- inibire l'Allenatore della società Rangers Corigliano, SCRENCI Pantaleone, fino al 31/12/2020;
- squalificare il calciatore della società Rangers Corigliano, FILOCOMO Giuseppe, fino al 30/06/2022 per atto di violenza reiterato nei confronti del Direttore di Gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);
- comminare alla società Rangers Corigliano l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta//00);
- penalizzare la società Rangers Corigliano di 1 (uno) punti in classifica.

Gara del 28/04/2019 THEMESSEN – TARSIA 1976

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento;

rilevato che al 18' del secondo tempo, il calciatore n. 11 della società Tarsia 1976, sig. MENDY Francis, a gioco fermo dopo aver avuto un diverbio con il calciatore n. 9 della società Themesen, DE SIMONE Domenico, lo colpiva con pugni e schiaffi procurandogli un taglio all'orecchio destro che gli causava una copiosa fuoriuscita di sangue;

- che il calciatore n. 7 della società Themesen, sig. MADEO Mario, colpiva il calciatore il calciatore n. 11 della società Tarsia 1976, sig. MENDY Francis, con calci, sputi e spintoni, lo offendeva apostrofandolo con insulti a sfondo razziale e teneva nei suoi confronti comportamento minaccioso;

- che dopo la notifica del provvedimento di espulsione a carico di MENDY Francis e MADEO Mario, quest'ultimo si dirigeva verso il Direttore di Gara con fare minaccioso e lo colpiva con la mano destra sulla faccia, senza conseguenze, e veniva a stento trattenuto dai propri compagni di squadra. Lo stesso, teneva nei confronti dell'Arbitro, comportamento offensivo e minaccioso e tale circostanza causava la sospensione della gara per circa 13' minuti.

- che il comportamento sopra riportato, configura una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera

- squalificare il calciatore n. 11 della società Tarsia 1976, sig. MENDY Francis, per sei (6) gare effettive;

- squalificare il calciatore n. 9 della società Themesen, sig. MADEO Mario (05/05/1989), fino al 30/06/2020 (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

GARE DEL 28/ 4/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2019**

RUSSO ANTONIO (SARACENA)

Per comportamento non regolamentare in campo.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 31/12/2020**

SCRENCI PANTALEONE (RANGERS CORIGLIANO)

vedi delibera.

SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2019

BENNARDO AGOSTINO (SPORTING CALOVETO)

Per proteste a decisioni arbitrali. Recidiva reiterata

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2019**

MAZZA GIUSEPPE (SPORTING CALOVETO)

Espulso per proteste ingiurie e minacce nei confronti del Direttore di Gara, al momento di abbandonare il terreno di giuoco, si avvicinava con fare violento all'Arbitro e tentava di colpirlo, cosa non riuscita per il pronto intervento dei propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZETU ANDREI (THEMESEN)

Per avere, a gioco fermo, spintonato un avversario ed averlo afferrato dal collo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALGIERI FRANCESCO (TARSIA 1976)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIARROTTA DARIO (SPORTING CALOVETO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE**

MOLITERNO KEVIN (TARSIA 1976)

Perché, a fine gara, mentre l'Arbitro raggiungeva lo spogliatoio si toglieva la maglia e teneva nei suoi confronti comportamento offensivo.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARO ANDREA (ALTOMONTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERACO DARIO (TARSIA 1976)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 16 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno